


L'INDUSTRIA 4.0 E IL SUO IMPATTO SULLE MANSIONI DEL LAVORATORE

Gabriele Gianduia e Alberto Caravella

Albè e Associati Studio Legale



INDUSTRIA 4.0

Industria 4.0, altrimenti definita *Quarta Rivoluzione Industriale*, è il processo progressivo di digitalizzazione del settore manifatturiero

Detlef Zühlke, direttore del centro di ricerca tedesco per l'intelligenza artificiale *Innovative Factory Systems*, è considerato uno dei “padri fondatori” del concetto di Industria 4.0 in Germania.

Per la prima volta nel 2005 Detlef Zühlke utilizzò il termine “disruptive” (dirompente) per spiegare l'impatto della nuova tecnologia sull'industria manifatturiera



AMBITI DIVERSI

Il termine Industria 4.0 viene utilizzato in altri settori, non solo in quello manifatturiero (da ultimo anche nel settore hospitality)

La robotica può essere certamente un'opportunità perché consente di migliorare e di ottimizzare i processi produttivi

In "ASLA - diritto al futuro" si è parlato della possibilità per il legale di essere affiancato dalla robotica per l'espletamento di alcune attività (invio di una comunicazione di posta elettronica, ad esempio)



PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

In ragione dell'importanza che può costituire lo sviluppo del processo di Industria 4.0, nell'anno 2017 c'è stata una presa di coscienza da parte del precedente Governo di attuare un piano in favore delle imprese che vogliono investire in tal senso

Settembre 2017:

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato il

Piano Nazionale Impresa 4.0



MISURE PREVISTE

(dovrebbero essere confermate anche per gli anni successivi, previa disponibilità delle risorse a disposizione)

▪ a) **Iper-ammortamento e Super - ammortamento:**

- **Iper-ammortamento:** supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing; (in sostanza le spese inerenti tali investimenti sono ammortizzabili negli anni per un valore del 250%)
- **Super-ammortamento:** supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing; per chi beneficia dell'Iper-ammortamento possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT)



- b) **“Nuova Sabatini”**:

agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese;

la misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali e consiste nell’abbattimento degli interessi su mutui e finanziamenti per l’acquisto dei predetti beni.

- c) **Fondo di Garanzia per le PMI** (L. n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) operativo dal 2000)

favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese



- **d) Credito d'imposta**

sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020

- **e) Patent box**

il decreto "Patent Box" del 28 novembre 2017 (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015) prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili


- **f) Istituzione dei Competence Center**

centri di consulenza per le imprese che vogliono investire in progetti di Industria 4.0



**L'INDUSTRIA 4.0 PORTERÀ AD UN MIGLIORAMENTO
DELLE TECNICHE PRODUTTIVE.**

**C'È PERO' IL RISCHIO CHE IL LAVORO DELL'UOMO
POSSA ESSERE SOSTITUITO DALLA ROBOTICA.**



Industria 4.0: quali conseguenze sul rapporto di lavoro?

- PERDITA DEL POSTO DI LAVORO?
- ESUBERI DI PERSONALE?
- CALO OCCUPAZIONALE?
- ALTRO?



Art.2103 c.c. – Prestazione di lavoro

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.



Art.2103 c.c. – secondo comma

In caso di **modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore**, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.



Art.2103 c.c. –quarto comma

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, **possono essere previste dai contratti collettivi**



Modalità attuative – art.2103 co. 3 e 4 c.c.

- Il mutamento di mansioni deve essere accompagnato, ove necessario, dall'**assolvimento dell'obbligo formativo**
- Il mutamento di mansioni deve essere **comunicato per iscritto a pena di nullità**
- Il lavoratore ha **diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento**, ad esclusione di elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa



Art.2103 c.c. –sesto comma

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di **modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.** Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro



Art.2103 comma 6 c.c. (sintesi)

E' necessario l'accordo, in sede protetta, per modificare (in peius) le mansioni, la categoria legale, il livello di inquadramento e la retribuzione per:

- la conservazione del posto di lavoro
- l'acquisizione di nuova **professionalità**
- il miglioramento delle condizioni di vita



Grazie per l'attenzione

